

Storia locale / Roma ©

STATUTO

DELLA

ASSOCIAZIONE FRA I CAPI D' ARTE MARMORARI

IN ROMA



ROMA

Officina Tipografica A. Cerroni

1902.

SCHEDATO

STATUTO

STATUTO

DELLA

ASSOCIAZIONE FRA I CAPI D' ARTE MARMORARI

IN ROMA

CAPO I.

Titolo e scopo dell'Associazione

Art. 1.

È costituita in Roma un' Associazione col titolo di: « *Associazione fra i Capi d' Arte Marmorari in Roma.* »

Art. 2.

L'Associazione ha per iscopo di tutelare gl'interessi generali della classe e promuovere lo sviluppo dell'arte.

ISCHEDATO



Dei Soci**Art. 3.**

I soci si dividono in tre categorie:

Soci Onorari.

Soci Benemeriti.

Soci Effettivi.

Sono onorari quelli che verranno, secondo quanto è stabilito nell'art. 22, dichiarati tali per meriti personali speciali, sia riguardo all'arte che all'Associazione.

Sono benemeriti tutti quei soci effettivi che verranno, secondo quanto è stabilito nell'art. 22, dichiarati tali per benemerenze speciali verso l'Associazione.

Sono effettivi tutti coloro che faranno adesione al presente statuto.

Possono essere soci effettivi soltanto quelli che hanno in Roma un laboratorio da Marmorario esistente da un anno.

I soli soci effettivi hanno diritto al voto ed alla proprietà del patrimonio dell'Associazione.

Art. 4.

L'ammissione dei soci effettivi è di spettanza del Consiglio Direttivo e quella dei soci onorari e benemeriti dell'Assemblea generale.

Art. 5.

L'aspirante a socio effettivo dovrà essere presentato da due soci.

Art. 6.

L'impegno che il socio assume verso l'Associazione è della durata di anni due che s'intende rinnovato ove non abbia date le dimissioni.

Art. 7.

Le Ditte hanno facoltà di essere iscritte sotto la loro ragione nell'albo dei soci; però con l'obbligo di designare uno solo dei com-

ponenti la Ditta che personalmente e giuridicamente la rappresenti nell'Associazione.

Art. 8.

I soci effettivi pagheranno a titolo d'ingresso una tassa di Lire 5 per una sola volta ed una tassa mensile di Lire 1,50 da pagarsi di trimestre in trimestre anticipato.

Art. 9.

I soci in mancanza del pagamento della tassa mensile per due trimestri consecutivi perdono i diritti di socio ed il loro nome verrà iscritto nell'albo dei morosi affisso nei locali dell'Associazione, salvi sempre i diritti di questa di esperire tutti i mezzi per farsi rimborsare dal socio moroso.

CAPO III.

Del Presidente e del Consiglio Direttivo

Art. 10.

L'Associazione è retta da un Presidente, un Vicepresidente e da un Consiglio direttivo.

Fanno parte del Consiglio il Presidente, il Vicepresidente e 7 Consiglieri.

Art. 11.

Il Presidente firma in nome dell'Associazione, la rappresenta in ogni circostanza, provvede al buon andamento, convoca il Consiglio direttivo e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni, presiede le sedute tanto del Consiglio che dell'Assemblea generale e sottoscrive i mandati di pagamento insieme al Segretario ed un Consigliere di turno.

Art. 12.

Il Consiglio nomina fra i suoi componenti un Segretario ed un Cassiere.

Art. 13.

Il Consiglio direttivo è eletto per due anni e nel primo anno si rinnova in parte con l'uscita di carica, mediante sorteggio, di quattro Consiglieri.

Gli uscenti possono essere rieletti.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

La votazione per la nomina del Presidente, del Vicepresidente e del Consiglio, si farà per schede separate.

Art. 14.

Il Consiglio direttivo:

a) Delibera sulla scelta dei mezzi atti a raggiungere, secondo le circostanze, lo scopo dell'Associazione.

b) Provvede all'amministrazione e presenta all'assemblea entro il Gennaio di ogni anno sia il bilancio preventivo che il consuntivo della gestione con le relative giustificazioni. Il bilancio consuntivo dovrà essere esaminato dai revisori dei conti e depositato nella segreteria dell'Associazione unitamente alla relazione dei revisori almeno dieci giorni prima della convocazione dell'assemblea. I soci avranno diritto di prenderne visione nella sede dell'Associazione.

c) Delibera sulle domande di ammissione a soci effettivi con votazione segreta.

d) Procede alla nomina e rimozione degli impiegati e degli inservienti.

Art. 15.

Le adunanze del Consiglio si terranno ordinariamente una volta al mese e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno, oppure ogni qualvolta ne farà domanda in iscritto un terzo dei Consiglieri in carica.

Art. 16.

Le sedute del Consiglio si terranno dietro lettera d'invito del Presidente notando quando sono d'urgenza.

Art. 17.

Perchè le deliberazioni consigliari siano valide è necessario siano presenti almeno 5 membri del Consiglio ad eccezione di quelle contemplate nell'art. 14 per la validità delle quali è necessario che siano presenti al Con-

siglio almeno 7 membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza. Nel caso che il numero dei votanti fosse pari, la proposta s'intende approvata.

In seconda convocazione le deliberazioni di qualsiasi natura sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

In caso di giustificata urgenza anche la prima convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Di tutte le deliberazioni consigliari, eccetto quelle che riguardano i rifiuti di ammissione a socio, verrà redatto processo verbale.

Il libro dei processi verbali resterà nella Segreteria perchè i soci ne possano prendere visione.

Art. 18.

Quando il Consiglio per qualsiasi ragione si riducesse a quattro Consiglieri, il Presidente o in sua assenza il Consigliere più anziano,

convocherà nel termine di quindici giorni, decorrendo dall'ultima vacanza, l'assemblea generale onde procedere alla rinnovazione.

Art. 19.

Il Consigliere che senza giustificato motivo non interviene al Consiglio per sei sedute all'anno, s'intende decaduto.

CAPO IV

Dell'Assemblea generale

Art. 20.

L'assemblea generale dei soci si terrà ordinariamente una volta all'anno nel mese di Gennaio; straordinariamente ogni volta che il Consiglio lo riterrà opportuno; ma non meno di quattro volte all'anno; come pure ogni volta che alla presidenza ne venga fatta domanda da quattro soci almeno.

Art. 21.

La convocazione dell'assemblea sarà fatta mediante avvisi da mandarsi per posta ai soci tre giorni prima del giorno fissato per l'assemblea e per esser valida debbono essere presenti un terzo dei soci.

In seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, le deliberazioni saranno valide.

Gli avvisi debbono avere l'ordine del giorno della seduta.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti.

Non si potranno prendere deliberazioni al di fuori dell'ordine del giorno.

Art. 22.

Spetta all'assemblea:

Nominare le cariche sociali più due revisori dei conti.

Approvare i bilanci.

Nominare i soci onorari e benemeriti.

Delibera pure su tutte le proposte che verranno fatte dal Consiglio.

Art. 23.

Ciascun socio ha diritto di presentare, in qualunque tempo, proposte alla Presidenza la quale, se crederà prenderle in considerazione, dovrà iscrivere all'ordine del giorno della più prossima assemblea sia ordinaria che straordinaria.

CAPO V.

Disposizioni varie

Art. 24.

Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato da un'assemblea generale appositamente convocata con voto favorevole di almeno due terzi dei soci.

Art. 25.

Deliberato lo scioglimento verrà nominata seduta stante una Commissione di sei membri coll'incarico di liquidare nel più breve tempo possibile il patrimonio sociale del quale, detratte le passività, la rimanenza verrà erogata nel modo che l'assemblea generale stabilirà.

Art. 26.

Le disposizioni contenute nell'art. 25 si applicano pure nel caso di modificazioni allo Statuto.

Art. agg.

La sede dell'Associazione è, provvisoriamente, presso l'antica Università dei Marmorari (in Via Tor de' Specchi 46) che, gentilmente, mette a disposizione i suoi locali.





Preso in carico del giornale cronologico
di entrate della Biblioteca al N. 2842